

**CLRE/2017/4 del 17.10.2017**

**CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA**

**Oggetto: L.R. 23/2011 - Modifica dell'art. 6 comma 1 dell'Accordo di funzionamento del  
Consiglio Locale**

LA COORDINATRICE

F.to Tania Tellini



**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

**CLRE/2017/4**

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12,00 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettere PG/AT/2017/6242 dell'11/10/2017 e PG/AT/2017/6393 del 13/10/2017.

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

<b>Ente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
ALBINEA			NO	1,58
BAGNOLO IN PIANO			NO	1,65
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,78
BIBBIANO	Bellelli Loretta	Assessore	SI'	1,58
BORETTO			NO	1,03
BRESCELLO			NO	1,06
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,60
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,07
CAMPEGINE			NO	1,01
CANOSSA	Marco Grassi	Consigliere	SI	0,80
CARPINETI			NO	0,93
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	2,74
CASINA			NO	0,98
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI'	2,30
CASTELNOVO MONTI			NO	1,59
CASTELNOVO SOTTO	Bottazzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,99
CAVRIAGO	Burani Paolo	Sindaco	SI'	1,80
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI'	3,88

<b>Ente</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
FABBRICO	Terzi Maurizio	Sindaco	SI'	1,18
GATTATICO			NO	1,16
GUALTIERI			NO	1,31
GUASTALLA			NO	2,68
LUZZARA			NO	1,72
MONTECCHIO EMILIA			NO	1,76
NOVELLARA			NO	2,33
POVIGLIO			NO	1,36
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,20
REGGIO EMILIA	Tutino Mirko	Assessore	SI'	25,52
REGGIOLO			NO	1,73
RIO SALICETO			NO	1,14
ROLO	Allegretti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,85
RUBIERA			NO	2,24
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,36
S. POLO D'ENZA	Fontanili Marco	Assessore	SI'	1,13
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,93
SCANDIANO			NO	4,28
TOANO			NO	0,96
VENTASSO			NO	1,66
VETTO			NO	0,55
VEZZANO SUL CROSTOLO	Bigi Mauro	Sindaco	SI'	0,88
VIANO	Borghetti Nello	Assessore	SI'	0,74
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,94
PROVINCIA di REGGIO EMILIA			NO	10,0000

Presenti n. 20

quote 55,91

Assenti n. 23

quote 44,09

Riconosciuta la validità della seduta la Coordinatrice del Consiglio Locale invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: L.R. 23/2011 - Modifica dell'art. 6 comma 1 dell'Accordo di funzionamento del Consiglio Locale**

**Vista** la L.R. 23.12.11 n° 23 “Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

**richiamate** le deliberazioni del Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia:

- CLRE 2 del 10/07/2012 ad oggetto “Accordo di funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia (art. 8, 7° comma, della L.R. n. 23/11) e Regolamento per la partecipazione dei portatori d’interesse alle attività del Consiglio Locale (art. 8, 9° comma, della L.R. 23/11)”;
- CLRE 5 del 10/11/2014 ad oggetto “Modifica dell’art. 6 – comma 1 – dell’Accordo di funzionamento del Consiglio Locale e costituzione Ufficio di Presidenza;
- CLRE 2 dell’1/04/2016 ad oggetto “Perfezionamento della nomina del Coordinatore e modifica dell’Accordo per il funzionamento del Consiglio Locale”;

**premesse:**

- che l’art. 6 – comma 1 - dell’Accordo per il funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia, come modificato ed integrato dai succitati atti, riporta ad oggi il seguente contenuto:

“Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell’esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal coordinatore che lo convoca e lo presiede:

- dal rappresentante del Consiglio Locale eletto nel Consiglio d’Ambito;
- dal presidente della Provincia di Reggio Emilia;
- dal sindaco del Comune capoluogo;
- dai sindaci dei Comuni capi-distretto di Guastalla (Unione della Bassa Reggiana) Correggio (Unione Comuni Pianura Reggiana) Montecchio (Unione Comuni Val d’Enza) Scandiano (Unione Tresinaro-Secchia) Castelnovo Monti (Unione Montana dell’Appennino Reggiano);
- da due sindaci in rispettiva rappresentanza dell’Unione Terra di Mezzo e dell’Unione Colline Matildiche

Le nomine hanno durata quinquennale. Il presidente della Provincia ed i sindaci possono essere rappresentati da amministratori locali da loro delegati.”;

- che si ritiene opportuno modificare la composizione dell’Ufficio di Presidenza, sostituendo i “Sindaci dei Comuni "capi-distretto" ed i “Due Sindaci in rispettiva

rappresentanza dell'Unione Terra di Mezzo e dell'Unione Colline Matildiche”, con i “Presidenti delle Unioni dei Comuni Reggiani” ;

**ritenuto** pertanto di modificare il surrichiamato art. 6, comma 1, dell'Accordo di funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia, secondo il seguente nuovo testo:

“1 - Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal coordinatore che lo convoca e lo presiede:

- dal rappresentante del Consiglio Locale eletto nel Consiglio d'Ambito;
- dal presidente della Provincia di Reggio Emilia;
- dal sindaco del Comune capoluogo;
- dai Presidenti delle Unioni dei Comuni Reggiani.

Il presidente della Provincia ed i sindaci possono essere rappresentati da amministratori locali da loro delegati.”;

**dato atto** che l'Accordo di funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia, integrato e modificato a seguito delle deliberazioni succitate e del presente atto, sarà conforme al documento allegato quale parte integrante e sostanziale;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 20 (quote 55,91), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

## **DELIBERA**

1. di modificare l'art. 6 comma 1 dell'Accordo per il funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia - approvato con deliberazione CLRE n. 2/2012 e modificato ed integrato con deliberazioni CLRE n. 5/2014 e n. 2/2016 - secondo il seguente nuovo testo:

“1 - Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal coordinatore che lo convoca e lo presiede:

- dal rappresentante del Consiglio Locale eletto nel Consiglio d'Ambito;
- dal presidente della Provincia di Reggio Emilia;
- dal sindaco del Comune capoluogo;
- dai Presidenti delle Unioni dei Comuni Reggiani.

Il presidente della Provincia ed i sindaci possono essere rappresentati da amministratori locali da loro delegati.”;

2. di dare atto che l'Accordo di funzionamento del Consiglio Locale di Reggio Emilia, integrato e modificato a seguito delle deliberazioni succitate e del presente atto, sarà conforme al documento allegato quale parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.





## **ATERSIR**

**Accordo per il funzionamento del Consiglio locale di  
Reggio Emilia e Regolamento per la partecipazione dei  
portatori di interesse alle attività del Consiglio Locale  
(approvato con atto CLRE2/2012 e  
modificato/integrato con atti CLRE5/2014, CLRE  
2/2016 e CLRE ..../2017)**

## Sommario

<b>Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 3 – Convocazione del Consiglio.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 5 – Modalità di votazione.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 6 – Ufficio di Presidenza .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 7 – Articolazioni funzionali .....</b>	<b>13</b>
<b>Art. 8 – Regolamento contenente le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.....</b>	<b>13</b>

### **Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo**

1. Ai sensi dell'Articolo 8 commi 7 e 9 della **LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 n. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE "** (in seguito denominata legge) e ai fini dello svolgimento delle competenze ad esso assegnate dal comma 6 del medesimo articolo, il presente Accordo definisce le norme generali di funzionamento ed il Regolamento per la partecipazione dei portatori di interesse del Consiglio Locale di Reggio Emilia.
2. In particolare il presente Accordo definisce o specifica:
  - a. le norme costitutive del Consiglio;
  - b. le modalità di convocazione;
  - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
  - d. le procedure e le modalità di votazione;
  - e. le possibili articolazioni funzionali.
  - f. Il Regolamento contenente le modalità con le quali vengono consultate le organizzazioni rappresentative dei portatori di interessi.

### **Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio**

1. Sono membri del Consiglio, la Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni della provincia di Reggio Emilia, rispettivamente rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o dagli amministratori locali da loro delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Il consiglio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge, elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute, presiederle ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza o impedimento del Coordinatore del Consiglio le sue funzioni vengono assunte dal Rappresentante dell'Ente con la maggioranza delle quote di partecipazione che risulti presente.
4. Un funzionario di ATERSIR incaricato dal Direttore svolge funzioni di segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da altro collaboratore di ATERSIR o da un funzionario della Provincia all'uopo incaricati.

### **Art. 3 – Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio Locale si riunisce su iniziativa del Coordinatore o quando un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti componenti.
3. Il Consiglio Locale è convocato dal Coordinatore di norma attraverso posta elettronica certificata. E' ammessa la convocazione mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
  - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Coordinatore ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori del Consiglio;
  - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
  - a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
  - b. ovvero, è depositata presso gli uffici almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.
7. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

### **Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio**

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge, il Consiglio è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione.
2. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore apre la seduta ed invita il Segretario a verificare la presenza del numero legale necessario per la validità delle deliberazioni.
3. Qualora, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Coordinatore può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Coordinatore ne dispone l'immediata chiusura.
4. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Coordinatore comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
5. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Coordinatore o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso

- di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
6. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico, senza facoltà di intervento.
  7. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
  8. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Coordinatore, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
  9. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.
  10. Delle sedute del Consiglio è redatto sintetico processo verbale a cura del Segretario del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario ed inviato, di norma per via telematica, agli Enti componenti.

#### **Art. 5 – Modalità di votazione**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Coordinatore, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Coordinatore. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Coordinatore che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

#### **Art. 6 – Ufficio di Presidenza**

1. Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di presidenza composto, oltre che dal coordinatore che lo convoca e lo presiede:
  - dal rappresentante del Consiglio Locale eletto nel Consiglio d'Ambito;
  - dal presidente della Provincia di Reggio Emilia;
  - dal sindaco del Comune capoluogo;
  - dai Presidenti delle Unioni dei Comuni Reggiani.Il presidente della Provincia ed i sindaci possono essere rappresentati da amministratori locali da loro delegati.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

#### **Art. 7 – Articolazioni funzionali**

1. Il Consiglio può articolarsi in commissioni tematiche;
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Compongono le commissioni tematiche membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
  - a. gli argomenti di competenza della commissione;
  - b. i suoi componenti;
  - c. la durata;
  - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
  - e. le modalità di funzionamento;
  - f. il coordinatore della commissione.

#### **Art. 8 – Regolamento contenente le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.**

1. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 9 della legge il Consiglio Locale assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali e le forme associative degli utenti. L'elenco delle associazioni appartenenti alle categorie sopraelencate viene approvato con un'apposita delibera del Consiglio Locale e reso pubblico tramite il sito internet di ATERSIR e costituisce la Consulta Locale di ATERSIR.
2. Le associazioni non incluse nell'elenco possono richiedere di essere inserite inviando al Coordinatore del Consiglio Locale la richiesta, che ne informerà il Consiglio alla seduta immediatamente successiva. Il Consiglio valuterà se deliberare l'inserimento in relazione a: rappresentatività provinciale dell'organizzazione e presenza di uno Statuto, per atto pubblico o scrittura privata registrata, su base democratica per la partecipazione interna dell'associazione, motivando adeguatamente le ragioni della propria delibera.
3. Alla Consulta Locale di ATERSIR partecipa il responsabile/legale rappresentante provinciale dell'organizzazione o un suo delegato.
4. La Consulta Locale di ATERSIR dovrà essere convocata dal Coordinatore con cadenza minima semestrale (nei mesi di marzo ed ottobre di ogni anno) allo scopo di precedere le deliberazioni contenenti le articolazioni tariffarie di competenza del Consiglio Locale o dei Comuni. Ciascuna associazione può richiedere la convocazione della Consulta Locale di ATERSIR o che vengano inseriti propri punti nell'ordine del giorno della convocazione successiva e sarà obbligo del Coordinatore del Consiglio Locale effettuare la convocazione o inserire i punti richiesti all'ordine del giorno qualora vengano proposti da almeno tre soggetti della Consulta.
5. Le sedute della Consulta Locale di ATERSIR vengono verbalizzate dal Segretario del Consiglio Locale o da funzionario di ATERSIR o della Provincia all'uopo delegati ed il verbale viene trasmesso a tutti i componenti del Consiglio Locale ed in merito viene effettuata un'apposita comunicazione dal Coordinatore al Consiglio Locale alla prima seduta successiva l'incontro della Consulta Locale.
6. La Consulta Locale di ATERSIR può essere convocata anche per componente, intendendo con questo termine l'insieme delle organizzazioni appartenenti alle tre seguenti categorie: organizzazioni sociali, sindacali e rappresentative dei consumatori, organizzazioni economiche e rappresentative delle imprese, organizzazioni associative o di volontari che si occupano delle tematiche ambientali. Nel caso

di convocazioni separate le modalità di verbalizzazione e trasmissione dei verbali sono quelle indicate al comma 5 del presente articolo.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 4 del 17 Ottobre 2017

**Oggetto: L.R. 23/2011 - Modifica dell'art. 6 comma 1 dell'Accordo di funzionamento del Consiglio Locale**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 17.10.2017

Approvato e sottoscritto

La Coordinatrice del Consiglio Locale di Reggio Emilia

F.to Tania Tellini

Il segretario verbalizzante

F.to Fausta Pizzaghi

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 23 ottobre 2017